

Regolamento dell'Assemblea dei Soci

**(Aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea dell'11
marzo 2005)**

Disposizioni preliminari

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello statuto riguardanti l'Assemblea dei Soci.

Della costituzione dell'Assemblea

Art. 2

1. I soci per accedere al locale nel quale si svolge l'Assemblea devono presentarsi agli appositi incaricati della registrazione, esibendo le deleghe di cui siano eventualmente in possesso.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto i componenti degli organi della Fondazione. Il Presidente ha la facoltà di far partecipare all'Assemblea Funzionari e altri dipendenti della Fondazione, nonché collaboratori esterni, la cui presenza sia dal Presidente ritenuta utile per illustrare particolari aspetti delle materie da trattare, dandone possibilmente comunicazione all'Assemblea al momento della convocazione.
3. *Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Fondazione che provvederà a redigere il verbale su apposito registro custodito presso la sede, dove può liberamente essere consultato dai Soci.*

Art. 3

1. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanino dal locale in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati. Analogamente dovranno fare al momento del loro eventuale rientro.

Art. 4

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente, o, in Sua assenza, chi lo sostituisce a sensi di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea.
2. *In caso di votazioni l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina due scrutatori che, insieme con il Segretario, costituiscono il seggio elettorale.*

Art. 5

1. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti o rappresentati ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita. Procede quindi alla lettura dell'ordine del giorno.

Della discussione

Art. 6

1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Nella trattazione degli argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
3. E' facoltà del Presidente stabilire all'inizio della discussione una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci.
4. Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Art. 7

1. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e proposte che non costituiscano ampliamento dell'ordine del giorno.

Art. 8

1. Il Presidente risponde dopo ogni intervento o alla fine di tutti gli interventi.

Art. 9

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica seduta. Nel corso di questa, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a quattro ore.

Della votazione

Art. 10

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese salvo quelle che a termini di statuto devono essere effettuate per scheda segreta.
2. Per le votazioni in forma palese il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:
 - appello nominale;
 - alzata di mano, con prova e controprova;
 - alzata e seduta, con prova e controprova.
3. *Nel caso in cui i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è costituita dalla metà dei votanti, arrotondata, per la frazione di voto, all'unità superiore.*

Art. 12

1. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, nel rispetto delle norme statutarie, da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati.

Art. 13

1. Ultimate le votazioni e le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.

Art. 14

1. Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara *chiusi i lavori dell'Assemblea*.

Procedura particolare per la designazione dei componenti del Consiglio Generale di competenza dell'Assemblea

Art. 15

1. Chiunque intenda concorrere alla elezione di componente il Consiglio Generale designato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 17, 2° comma, lett. a) dello Statuto, deve essere presentato da almeno quattro soci che attestino il possesso da parte sua dei requisiti previsti dal 1° comma del citato art. 17 dello Statuto e che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dall'art. 8 dello Statuto medesimo. All'atto di presentazione va inoltre allegata l'accettazione del designando.
2. Il Socio presentatore non può essere candidato alla designazione, né può presentare altro designando. Il candidato presentato non può presentare altro designando.
3. La presentazione del candidato alla designazione deve essere depositata presso la Segreteria della Fondazione nel termine stabilito dal Presidente nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.
4. *In dipendenza della procedura testé indicata, i termini ordinari per la convocazione dell'Assemblea stabiliti dall'articolo 16, comma 1 dello Statuto, sono elevati a 30 giorni.*
5. La votazione per la elezione dei designandi avviene sulla base di una lista che riporti i nomi di tutti i candidati validamente presentati. I soci votano contrassegnando i nomi dei candidati prescelti. Non possono essere espressi in ciascuna scheda voti superiori al numero dei componenti da eleggere.
6. Sono eletti i candidati che, ottenuta la maggioranza assoluta dei votanti, riportino il maggior numero di voti. Nel caso in cui più designandi riportino lo stesso numero di voti, si procede in una ulteriore votazione di ballottaggio. Ove anche quest'ultima non consenta la scelta del designando, viene eletto il candidato che a parità di voti risulti più anziano di età.